

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1547 DEL 26/08/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

dott.ssa ELISABETTA ZAMBONIN

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO, LE AZIENDE ULSS 7 PEDEMONTANA E ULSS 8 BERICA RIENTRANTI NEL TERRITORIO AFFERENTE ALLA PROVINCIA DI VICENZA E LA DIREZIONE REGIONALE INPS PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI E DI PERSONALE MEDICO, INFERMIERISTICO, AMMINISTRATIVO ED OPERATORI SOCIALI PER L'ESERCIZIO DEL NUOVO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI BASE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÀ, IN OSSERVANZA DEL D.LGS. N. 62/2024 E IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 670/2025 - SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Direttore dei Servizi Socio Sanitari, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Eddi Frezza

Il Direttore dei Servizi Socio Sanitari relaziona quanto segue.

Premesso che il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuativo della Legge 22 dicembre 2021, n. 227 recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato” ha aggiornato la normativa in materia di disabilità;

Premesso inoltre che il citato Decreto legislativo introduce importanti cambiamenti sulla riunificazione e semplificazione degli accertamenti prevedendo:

- all’art. 9, comma 1, che “la gestione del procedimento per la valutazione di base è affidata, in via esclusiva all’INPS”;
- all’art. 9 comma 4 che “al fine di garantire la semplificazione e razionalizzazione degli oneri procedurali connessi all’espletamento della valutazione di base, l’INPS, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, può stipulare apposite convenzioni con le regioni per avvalersi delle risorse strumentali e organizzative delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, necessarie allo svolgimento dei procedimenti di valutazione di base”;

Premesso infine che, all’art. 33, è previsto l’avvio di una sperimentazione della durata di dodici mesi (01/01/2025 – 31/12/2025) delle disposizioni relative alla valutazione di base (comma 1), alla valutazione multidimensionale e alla definizione e attuazione del Progetto di Vita (comma 2) che ha inizialmente coinvolto nove Provincie per poi essere estesa ai sensi della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, e in particolare l’articolo 19-quater, ad altre quattordici Regioni, compresa la Provincia di Vicenza, prevedendo l’entrata in vigore su tutto il territorio nazionale della riforma a far data dal 1° gennaio 2027;

Preso atto che con la DGR n. 670/2025 la Giunta regionale:

- ha adottato le prime linee di indirizzo e fornito le indicazioni operative rivolte agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali e alle Aziende ULSS 7 Pedemontana e 8 Berica nonché agli altri soggetti coinvolti nella sperimentazione nella Provincia di Vicenza;
- ha demandato al Direttore della Direzione Servizi Sociali la predisposizione e l’approvazione degli atti necessari alla definizione di uno schema di Convenzione, che disciplini i rapporti connessi alle procedure legate all’espletamento della valutazione di base, che individui le risorse strumentali e organizzative, le competenze e le responsabilità degli organi e degli uffici, nonché gli ambiti di competenza degli uffici centrali e periferici tra l’INPS regionale e le Aziende ULSS 7 Pedemontana e ULSS 8 Berica;

Visto il decreto n.10793 del 07/08/2025 del Direttore della Direzione Servizi Sociali, trasmesso con nota prot. n. 0389677 del 08/08/2025 – ns. prot. n. 0075361 di pari data, con il quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’INPS regionale, la Regione del Veneto e le Aziende ULSS 7 Pedemontana e ULSS 8 Berica, finalizzato a disciplinare i reciproci rapporti tra i soggetti coinvolti in relazione al funzionamento della valutazione di base;

Preso atto che la Convenzione di cui sopra produrrà effetti a partire dal 30 settembre 2025 fino all’entrata in vigore della riforma sulla disabilità, prevista il 1° gennaio 2027, ed è caratterizzata da due distinte fasi, così definite:

- la prima fase vedrà le parti collaborare attivamente per garantire il miglior andamento delle attività, facendo uso delle risorse disponibili nelle rispettive dotazioni organiche e logistiche, che si estenderà dal 30 settembre 2025 al 31 gennaio 2026;

- la seconda fase decorrerà dalla conclusione della prima e si protrarrà fino al termine della sperimentazione e dove si potrà valutare la prosecuzione della stessa con le medesime modalità in essere, in termini di messa a disposizione di locali e personale in distacco e comando, ovvero, di apportare le necessarie modifiche che saranno valutate e formalizzate dalle parti sulla base dell'andamento della sperimentazione, delle esigenze e delle condizioni in essere;

Preso inoltre atto che le modalità operative relative alla gestione del personale e quelle organizzative relative agli spazi che verranno messi a disposizione dall'Azienda ULSS7 Pedemontana, così come previsto all'art. 5 della convenzione, saranno definiti successivamente alla sottoscrizione della stessa in accordo con la direzione regionale INPS;

Preso infine atto che con nota prot. n. 0397603 del 13/08/2025 –ns. prot. n. 0076835 di pari data, la Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto ha trasmesso la Convenzione già firmata digitalmente dal dott. Pagano dell'INPS e dalla dott.ssa Simionato, Direttore Generale dell'AULSS 8 Berica;

Vista la convenzione di cui sopra, allegata al presente atto quale sua parte integrante, e ritenuto di sottoscriverla.

Per quanto sopra, il Direttore dei Servizi Socio Sanitari propone pertanto:

- di sottoscrivere la “Convenzione tra la Regione del Veneto, le Aziende ULSS 7 e ULSS 8 della provincia di Vicenza e la Direzione regionale INPS del Veneto per la messa a disposizione di spazi e di personale medico, infermieristico, amministrativo ed operatori sociali per l'esercizio del nuovo procedimento di valutazione di base per il riconoscimento della disabilità”, allegata come parte integrante del presente provvedimento;
- di individuare il Direttore dell'UOC Medicina Legale quale referente aziendale per la corretta esecuzione dell'accordo di che trattasi;
- di trasmettere la convenzione sottoscritta alla Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto;

IL DIRETTORE GENERALE

Ritenuto di aderire alla proposta formulata dal Responsabile competente;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di sottoscrivere la “Convenzione tra la Regione del Veneto, le Aziende ULSS 7 e ULSS 8 della provincia di Vicenza e la Direzione regionale INPS del Veneto per la messa a disposizione di spazi e di personale medico, infermieristico, amministrativo ed operatori sociali per l'esercizio del nuovo procedimento di valutazione di base per il riconoscimento della disabilità”, allegata al presente provvedimento come parte integrante;
3. di dare atto che le modalità operative relative alla gestione del personale e quelle organizzative

relative agli spazi che verranno messi a disposizione, così come previsto all'art. 5 della convenzione, saranno definiti successivamente alla sottoscrizione della stessa in accordo con la direzione regionale INPS;

4. di individuare il Direttore dell'UOC Medicina Legale quale referente aziendale per la corretta esecuzione dell'accordo di che trattasi;
5. di trasmettere la convenzione sottoscritta alla Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto;
6. di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO, LE AZIENDE ULSS 7 E ULSS 8 DELLA PROVINCIA DI VICENZA E LA DIREZIONE REGIONALE INPS DEL VENETO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI E DI PERSONALE MEDICO, INFERMIERISTICO, AMMINISTRATIVO ED OPERATORI SOCIALI PER L'ESERCIZIO DEL NUOVO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI BASE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÀ

Tra

La Direzione regionale INPS del Veneto, codice fiscale 80078750587, in seguito chiamato più brevemente "INPS" o "Istituto", rappresentato per il presente atto dal Direttore regionale Filippo Pagano giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2016 del 3 novembre 2022;

e

la Regione del Veneto, codice fiscale 80007580279, in seguito chiamata più brevemente "Regione", rappresentata per il presente atto dal dott. Pierangelo Spano, Direttore della Direzione Servizi Sociali;

e

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 Pedemontana, codice fiscale 00913430245, in seguito chiamata più brevemente "AULSS 7", rappresentata per il presente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Bramezza;

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica, codice fiscale 02441500242, in seguito chiamata più brevemente "AULSS 8", rappresentata per il presente atto dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato;

di seguito indicate congiuntamente "le Parti",

VISTI

- il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, contenente il "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione di benefici economici";
- il decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, recante "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti";
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione";
- l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii, rubricato "Accertamento dell'handicap";
- l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, secondo il quale l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di

invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

- l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che - ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità - prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'integrazione delle Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali con un medico dell'INPS quale componente effettivo ed attribuisce, altresì, allo stesso Istituto la competenza ad effettuare l'accertamento definitivo e l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;
- l'articolo 20, comma 3, del citato decreto-legge n. 78/2009, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, il quale provvede poi a trasmetterle alle Aziende Sanitarie Locali;
- l'articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 78/2009, il quale, al fine di migliorare, semplificare ed uniformare su tutto il territorio nazionale il procedimento di concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità - nel quadro di un trattamento economico assistenziale uniforme, previsto dalla legge dello Stato in tutto il territorio nazionale - rimanda ad un accordo quadro tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la definizione delle modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei citati procedimenti, stabilendo inoltre che con successive convenzioni tra l'INPS e le Regioni saranno regolati gli aspetti tecnico procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile;
- l'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale - ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e della disabilità - dispone che le Regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'INPS, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari;
- l'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica dei minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura" e che "la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale". Tale norma ha come obiettivo primario la semplificazione degli adempimenti

sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici spettanti ai cittadini in possesso di verbali con rivedibilità e consente di superare il sistema della doppia visita, Azienda Sanitaria Locale e INPS;

- l'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha introdotto misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- l'articolo 9 del D.Lgs. 62/2024, rubricato, Procedura valutativa di base, soggetto unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle unità di valutazione di base, in forza del quale "Fermo restando quanto disposto dagli articoli 12 e 33, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027 la gestione del procedimento per la valutazione di base è affidata, in via esclusiva, all'INPS;
- l'articolo 19-quater decreto-Legge 202/2024 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n. 45), rubricato, Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità, in forza del quale, "A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuate nel rispetto del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 del medesimo decreto, si svolgono anche", tra le altre, nella provincia di Vicenza;
- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, solo "Regolamento UE") del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito, solo "Codice"), così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393, del 2 luglio 2015, recante le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATO CHE

- il ruolo delle Regioni in ambito sanitario, a seguito della modifica costituzionale del 2001 e fatte salve le competenze attribuite allo Stato, viene declinato anche negli ambiti della negoziazione regionale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di salute ed organizzativi definiti dalla programmazione socio-sanitaria regionale;
- le AULSS svolgono servizi pubblici nell'interesse generale conformemente alla programmazione regionale;

- la Regione e le AULSS hanno interesse a valorizzare le collaborazioni istituzionali tese a migliorare il rapporto tra Amministrazione e cittadino soprattutto qualora lo stesso si trovi in situazioni di disagio;
- i provvedimenti legislativi in materia succedutisi nel tempo e da ultimo la riforma introdotta con il D.Lgs. 62/2024 e la sperimentazione avviata a gennaio 2025 ed estesa anche nella provincia di Vicenza, in forza dell'articolo 19-quater decreto-Legge 202/2024, hanno rafforzato il ruolo dell'INPS nei procedimenti per l'ottenimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con l'intento di rendere omogeneo sull'intero territorio nazionale il relativo procedimento, evitandone la frammentazione tra più amministrazioni, al fine di uno svolgimento più efficace, efficiente ed economico;
- INPS a livello nazionale ha bandito, rispettivamente in data 17 dicembre 2024 e 23 dicembre 2024, concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:
 - 138 funzionari sanitari, nei ruoli del personale dell'INPS;
 - 781 unità di Specialisti delle aree psicologiche e sociali, da inquadrare nell'Area Funzionari, famiglia professionale Funzionari sanitari, nei ruoli del personale dell'INPS;
- al fine di garantire piena attuazione alle disposizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 62/2024, l'INPS per il triennio 2024-2026, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, con incremento della propria dotazione organica, a bandire e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici e mediante bandi di mobilità, n. 1.069 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Medici di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, n. 142 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari amministrativi e n. 920 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari sanitari del Comparto Funzioni Centrali;
- INPS a livello territoriale ha pubblicato, per la Regione del Veneto, in data 11 aprile 2025 e in data 19 giugno 2025, rispettivamente per n. 20 e n.17 posizioni, due avvisi pubblici per il reperimento di medici cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali finalizzate all'espletamento delle attività medico-legali dell'INPS presso le strutture della Direzione regionale;
- al fine di garantire la semplificazione e razionalizzazione degli oneri procedurali connessi all'espletamento della valutazione di base, l'INPS, ex art. 9 comma 4 D.Lgs. 62/2024 può stipulare apposite convenzioni con le regioni per avvalersi delle risorse strumentali e organizzative delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, necessarie allo svolgimento dei procedimenti di valutazione di base;
- Regione del Veneto, AULSS 7 e AULSS 8 - nelle more della definizione dei concorsi banditi da INPS
 - hanno interesse affinché non vi sia soluzione di continuità negli accertamenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e che agli stessi si proceda con celerità e adeguatezza, secondo quanto previsto agli articoli 6 (Procedimento per la valutazione di base e WHODAS) e 9 (Procedura valutativa di base, soggetto unico, svolgimento, composizione e

funzionamento delle unità di valutazione di base) del D.Lgs. 62/2024, sostenendo la sperimentazione e l'entrata in vigore della riforma in modo da limitare il più possibile disagi all'utenza;

- la presente Convenzione avrà validità, pertanto, nei contenuti e nelle modalità in essa definite dal 30 settembre 2025 fino all'entrata in vigore della riforma sulla disabilità, prevista per il 1° gennaio 2027.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Natura del preambolo)

1. Quanto sin qui premesso forma parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina la collaborazione attraverso la messa a disposizione - da parte della Regione del Veneto e delle AULSS 7 e AULSS 8 – per il periodo a decorrere dal 30 settembre 2025 fino al 31 dicembre 2026 o al successivo termine della sperimentazione - di locali (in maniera esclusiva) e di personale medico (in distacco orario), sanitario e amministrativo (in comando e distacco orario), necessari per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di base di cui agli artt. 6 e 9 del D.Lgs. 62/2024, nell'ambito della sperimentazione del nuovo procedimento di valutazione di base per il riconoscimento della disabilità nella Provincia di Vicenza, come previsto dall'art. 19-quater del decreto-legge 27/12/2024 n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n. 45).

Articolo 3

(Durata e fasi della Convenzione)

1. La presente Convenzione avrà efficacia a partire dal 30 settembre 2025 fino all'entrata in vigore della riforma sulla disabilità, prevista al 1° gennaio 2027. Nell'arco della sua durata la Convenzione caratterizza i suoi contenuti in due distinte fasi. La prima fase, che si estenderà dal 30 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, vedrà le Parti collaborare attivamente per garantire il miglior andamento delle attività, facendo uso delle risorse disponibili nelle rispettive dotazioni organiche e logistiche che verranno definite successivamente dalle Parti mediante la stipulazione di specifici accordi ai sensi dell'art. 5 della presente Convenzione. La seconda fase, che decorrerà dalla conclusione della prima e si protrarrà fino al termine della sperimentazione, potrà prevedere la prosecuzione della stessa con le medesime modalità in essere, in termini di messa a disposizione di locali e personale in distacco e comando, ovvero l'introduzione di eventuali modifiche, che saranno valutate e formalizzate dalle Parti sulla base dell'andamento della sperimentazione, delle esigenze e delle condizioni in essere, con particolare riferimento alle risorse umane e alle sedi operative. Le Parti si impegnano ad attivare un tavolo di confronto – nel corso del mese di gennaio 2026 – per dare seguito alla seconda fase della Convenzione.

Articolo 4

(Esercizio delle funzioni)

1. L'INPS, nella provincia di Vicenza, eserciterà – con decorrenza 30 settembre 2025 – le funzioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 62/2024.
2. Le funzioni di primo accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, relativamente alle domande presentate fino al 29 settembre 2025, rimangono in carico e di competenza delle AULSS 7 e AULSS 8, che daranno seguito ai relativi procedimenti di accertamento.

Articolo 5

(Obblighi delle Parti)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, le AULSS 7 e AULSS 8 si impegnano a sottoporre a visita sanitaria tutti i soggetti che hanno presentato domanda di primo accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap precedentemente alla data del 30 settembre 2025, e a completare, nel più breve tempo possibile, l'accertamento nei confronti dei soggetti sottoposti a visita precedentemente al suddetto subentro di INPS, avvenuto secondo la previsione di cui al predetto art. 19-quater del decreto-legge 27/12/2024 n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n. 45).
2. Restano, pertanto, a carico delle predette AULSS la gestione e gli oneri di eventuali controversie relative a ritardi o eventuali criticità nelle attività svolte dalle AULSS stesse precedentemente alla data del 30 settembre 2025 o successivamente a tale data, in relazione alle domande di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap giacenti al 29 settembre 2025.
3. La Regione del Veneto e le AULSS 7 e AULSS 8, per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di base di cui agli artt. 6 e 9 del D.Lgs. 62/2024, mettono complessivamente a disposizione della Direzione provinciale INPS di Vicenza i seguenti profili professionali:
 1. medico;
 2. operatore sociale;
 3. infermieristico/amministrativo.
4. Il personale di cui al comma 3 svolgerà la propria attività lavorativa in favore di INPS in maniera non continuativa (distacco orario), sulla base di una articolazione giornaliera o oraria, che verrà dettagliata successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione mediante la stipula di specifici accordi tra le Parti e che, a far data dal 27 ottobre 2025, garantirà la presenza giornaliera, indicativamente, dalle 8.30 alle 12.30 di n. 4 medici, (con specializzazione in medicina legale), n. 4 operatori sociali e n. 2 amministrativi, dipendenti della AULSS 7.
5. Ferme restando le dotazioni della sede INPS di Vicenza e il loro potenziamento nel periodo di sperimentazione l'AULSS 7 mette a disposizione dell'INPS, per l'esercizio delle relative funzioni di cui all'art. 2 della presente Convenzione, le seguenti strutture logistiche:
 - a. Sede Prospero Alpino - Marostica (VI);

b. Sede Centro Sanitario Polifunzionale Boldrini - Thiene (VI).

6. La puntuale identificazione degli spazi di cui al comma precedente, sarà oggetto di specifici accordi tra le Parti successivamente alla sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 6

(Oneri)

1. La messa a disposizione del personale medico, infermieristico e amministrativo e delle strutture logistiche di cui all'art. 5, commi 3 e 5 della presente Convenzione è a titolo oneroso, come di seguito specificato:

- a. Personale medico, costo orario pari a € 52,00;
- b. Personale infermieristico, costo orario pari a € 33,00;
- c. Personale amministrativo, costo orario pari a € 32,00;
- d. Strutture logistiche ad uso esclusivo, costo annuale euro 183,76/mq.

2. Per il personale di cui all'art. 5 comma 3, individuato dai successivi accordi stipulati tra le Parti ai sensi del precedente art. 5, INPS sosterrà mensilmente gli oneri relativi alla retribuzione, secondo la vigente normativa in materia, sulla base delle ore effettivamente svolte.

3. Le somme dovute da INPS a AULSS 7 per l'utilizzo in modalità esclusiva degli spazi di cui all'art. 5 comma 5 riferito al periodo 30/09/2025 – 31/01/2026 verranno definite e qualificate mediante la stipula di specifici accordi tra le Parti ai sensi del precedente art. 5. Per il periodo 1/02/2026 – 31/12/2026 (seconda fase della Convenzione) l'importo sarà determinato in relazione agli accordi che saranno intercorsi tra le parti, alla luce dell'andamento della sperimentazione, delle esigenze e delle condizioni in essere, con particolare riferimento alle risorse umane e alle sedi operative.

4. In caso di utilizzo differente dei locali di cui all'art. 5 rispetto a quanto indicato nella presente Convenzione, l'importo sarà rimodulato in base all' effettivo utilizzo.

5. Il 20% della somma di cui all'art. 6, comma 3, sarà versato entro il mese di febbraio 2026, il 50% entro il 30 giugno 2026; il saldo sarà versato entro il mese di marzo 2027. La quantificazione degli oneri sarà rivista in occasione del versamento del saldo, in relazione all'aumento dell'inflazione nel periodo di riferimento.

Articolo 7

(Controversie)

1. Per le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione o dall'interpretazione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 8

(Trattamento dati personali)

1. Titolare del trattamento dei dati personali è La Direzione regionale INPS del Veneto, responsabili esterni del trattamento sono l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 Pedemontana e l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica, le quali provvederanno a nominare gli autorizzati al trattamento.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

3. Il trattamento dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.

Articolo 9

(Spese di registrazione)

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione secondo la normativa vigente.

2. Gli oneri fiscali di qualsiasi specie, dipendenti o conseguenti al presente atto, rimangono a carico dell'INPS.

3. La presente Convenzione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta, assolta virtualmente.

Articolo 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per quanto non specificatamente indicato nella presente Convenzione, si fa espresso rinvio alle norme vigenti in materia.

*** **

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra forma elettronica qualificata.

INPS REGIONALE
Direzione regionale
dott. Filippo Pagano

Firmato digitalmente da
Filippo Pagano
C = IT

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza

AZIENDA ULSS 8 BERICA
Il Direttore Generale
dott.ssa Patrizia Simionato



PATRIZIA
SIMIONATO
12.08.2025
16:42:53
GMT+02:00

REGIONE DEL VENETO
Direzione Servizi Sociali
Il Direttore
dott. Pierangelo Spano